

N. 1986/2012 SENT.

N. 2091/2003 R.G.

N. 7184/2012 CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

in persona del giudice unico del lavoro dott.ssa Valeria Totaro, all'udienza odierna ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. di r.g. 2091 del 2003; 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 736 e 755 del 2004 e vertenti

TRA

TESORIERO Ottavio, LO PRESTI Antonino, PATTI Angelo, PAINO Giuseppe, ZAGAMI Rutilio, GIARDINA Salvatore, VITALE Giuseppe, TARANTO Onofrio, LO PRESTI Bartolomeo, IAPICHINO Luigi, ATTARDO Raimondo, RUSSO Lorenzo, CUSUMANO Carmelo, RUSSO Damiano, BAGLIONE Sebastiano, LOMBARDO Antonino, SANTAMARIA Bartolo, SCOGLIMILLA Natale, TARANTO Rutilio, tutti elettivamente domiciliati presso l'avv. Vincenzo Gatto che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti,

TESORIERO Egidio, TESORIERO Aldo, MARTURANO Giuseppe, SALMERI Francesco, SOTTILE Giovanni, INSOGNA Domenico, tutti elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Antonella Di Re e Salvatore Tesoriero che ne hanno la rappresentanza e difesa per procura in atti,

ricorrenti

E

INPS,

INAIL,

IPSEMA,

rappresentati e difesi come in atti,

resistenti

oggetto: benefici previdenziali da esposizione ad amianto

FATTO E DIRITTO

1.- Con separati ricorsi, successivamente riuniti, gli istanti, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, chiedevano il riconoscimento in giudizio del diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8 legge n. 257/1992 e la condanna dei convenuti al pagamento della maggiorazione contributiva di 1,5 dalla data di pensionamento.

A sostegno della domanda deducevano di aver lavorato a bordo di navi alle dipendenze della SIREMAR, e di aver subito, nello svolgimento delle rispettive mansioni, un'esposizione ultradecennale a fibre d'amianto, in misura superiore ai limiti soglia fissati dal D.L. n. 277/1991.

Nella resistenza dei convenuti, con sentenza non definitiva del 2 dicembre 2009 rigettava la domanda nei confronti dell'INAIL e dell'IPSEMA.

2.- Le eccezioni preliminari di improponibilità e improcedibilità formulate dall'INPS non sono fondate, posto che i ricorrenti hanno presentato domanda sia all'INAIL al fine di ottenere la certificazione dell'esposizione all'amianto, che all'IPSEMA per l'accreditamento dei relativi contributi e, successivamente, reclamo avverso il rifiuto o il silenzio rigetto.

3.- Nel merito va anzitutto precisato che la rivalutazione a fini pensionistici prevista dall'art. 13, comma 8 della L. 257/1992 è applicabile a tutti i lavoratori (compresi i marittimi - v. Cass. n. 1179/2007).che - quale che sia l'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione "qualificata" all'amianto per essere stati addetti per oltre dieci anni a lavorazioni aventi valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/1991 (v. Cass. n. 2926/2002).

La legge citata assume come elemento determinante il c.d. "rischio amianto" e l'esposizione da essa prevista va riferita logicamente a tutto l'ambiente di lavoro, poiché subiscono detto rischio non solo i lavoratori che vi sono esposti direttamente ma anche quelli che vengono in contatto con esso solo indirettamente.

La materia è stata modificata dall'art. 47 della legge n. 326/2003 che, tra l'altro, ha introdotto un termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda all'INAIL (termine scaduto il 15 giugno 2005), ridotto il coefficiente

di rivalutazione a 1,25 e fissato il limite delle cento fibre litro come valore medio su otto ore al giorno (v. DM del 27.10.2004), quale presupposto indispensabile per il riconoscimento del beneficio. Tuttavia, al comma 6 *bis*, ha fatti salvi i diritti quesiti per coloro che al 2 ottobre 2003 avessero già fatto domanda di trattamento, ovvero avessero comunque maturato i requisiti pensionistici ed assicurativi, nonché ai lavoratori che avessero ottenuto o richiesto all'INAIL la certificazione dell'esposizione all'amianto.

Nel caso di specie risulta applicabile il più favorevole regime precedente.

3.2.- Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'accertamento di un'esposizione significativa deve essere personalizzato tenendo conto della singola "condizione lavorativa" e presuppone che l'interessato - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, *ex art. 2697 c.c.* - alleghi e dimostri non solo la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui essa è stata svolta per più di dieci anni, ma anche che ivi era presente una concentrazione di polveri di amianto in misura superiore ai valori limite indicati nel Dlgs n. 277/1991. Non è, richiesta, tuttavia una prova esatta della frequenza e durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente la semplice verosimiglianza, ossia la rilevante probabilità di esposizione a tale rischio morbigeno (v. Cass. nn. 16118 e 16119 del 2005).

Non rileva in contrario il mancato rilascio ovvero il contenuto delle dichiarazioni, in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione, che l'INAIL ed il datore di lavoro devono rendere nella procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali, atteso che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito di tale procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati. Questi, dunque, possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio.

Ciò posto, si precisa che nella fattispecie in esame non è stato necessario (né utile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro) disporre una consulenza tecnica, potendo la valutazione basarsi sul confronto tra le risultanze della prova testimoniale, la documentazione in atti e soprattutto la consulenza già espletata in un giudizio analogo proposto dinanzi al Tribunale di Messina (proc. n. 3010/2003).

In tale relazione, infatti, è stata riconosciuta l'esposizione qualificata per i lavoratori della SIREMAR che - a prescindere dalle mansioni - sono stati impiegati sulle stesse imbarcazioni in cui hanno lavorato i ricorrenti, come si evince dai curricula, dai libretti di navigazione e dagli estratti di matricola mercantile prodotti nonché dalle testimonianze rese nel corso del giudizio. In ogni caso è stato precisato che gran parte delle imbarcazioni SIREMAR costruite fino alla prima metà degli anni '80 era rivestita con pannelli contenenti asbesto, le cui fibre si disperdevano in tutti gli ambienti a causa delle vibrazioni costanti durante tutto il periodo di esercizio.

La massiccia presenza di tale materiale nocivo a bordo delle imbarcazioni in questione risulta, del resto, dalla documentazione in atti relativa ai piani di risanamento dell'azienda e ai successivi lavori di rimozione e bonifica.

Ciò posto, sulla base degli elementi probatori acquisiti, è verosimile che, in relazione alle mansioni cui sono stati adibiti e alle condizioni dell'ambiente di lavoro, i ricorrenti abbiano subito il rischio morbigeno di cui all'art. 13, comma 8 citato, con diritto alla relativa rivalutazione previdenziale (per il coefficiente di 1,5) per tutti i periodi di effettivo servizio sulle imbarcazioni SIREMAR, e ciò almeno fino al 31.12.2001, epoca di inizio delle operazioni di rimozione dell'amianto.

La domanda va quindi accolta.

4.1.- Discorso a parte merita la posizione di Ottavio Tesoriero, il quale risulta aver lavorato per la SIREMAR solo un anno, tant'è che il direttore Casagrande, sentito come teste, non lo ricordava. La sua domanda va, quindi, rigettata, non essendo stata fornita alcuna prova dell'esposizione ad amianto.

4.- Alla soccombenza segue la condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1750 per ciascun gruppo di ricorrenti, di cui 30 per esborsi. Sussistono giusti motivi, considerata la natura della causa e la qualità della parte, per compensare interamente le spese tra INPS e il ricorrente Tesoriero Ottavio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1) rigetta la domanda proposta da Ottavio Tesoriero e compensa le spese;

2) dichiara il diritto degli altri ricorrenti alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992 per esposizione ultradecennale a fibre d'amianto per i periodi di effettivo servizio su imbarcazioni SIREMAR, come dedotti in ricorso e fino al 31.12.2001, e condanna l'INPS ad applicare la relativa maggiorazione secondo il coefficiente di 1,5;

3) condanna, altresì, l'INPS a rimborsare loro le spese del giudizio, liquidate in euro 1750 per ciascun gruppo di ricorrenti, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori in epigrafe indicati.

Barcellona P.G., 21/12/12

elf

Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro

UDIENZA
Depositato in Cartella
il 21-12-2012

elf